



**Consiglio Regionale**  
Il Consigliere



**PROGETTO DI LEGGE**  
**di Pier Gianni Prosperini (A.N.)**

**DIVIETO DI CUMULO TRA CONIUGI DI  
INDENNITÀ DI CONSIGLIERE  
REGIONALE E DI INDENNITÀ DI  
DEPUTATO E/O SENATORE**

**Art. 1**

(Divieto del cumulo tra coniugi dell'indennità di carica regionale con l'indennità di carica parlamentare)

1. E' vietato il cumulo, tra coniugi, dell'indennità di carica corrisposta dalla Regione Lombardia ai Consiglieri Regionali, con l'indennità corrisposta al parlamento ai membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
2. Qualora il Consigliere Regionale a favore del quale è prevista l'indennità di carica sia coniuge di altra persona eletta alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, al Consigliere Regionale compete esclusivamente il rimborso delle spese di trasporto per recarsi dalla propria residenza alla sede del Consiglio Regionale di cui all'art. 5 della legge 1996 n. 17.
3. Il divieto di cumulo delle indennità di carica regionale e parlamentare di cui al presente articolo, non si applica in caso di divorzio.

**Art. 2**

(Termine di decorrenza)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a far tempo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**Pier Gianni Prosperini**  
**Consigliere Regionale di A.N.**